

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI RESIDENTI

Art. 1

(CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI RESIDENTI)

1. E' istituita presso il Comune di Umbertide la Consulta Comunale dei cittadini Immigrati.

- La Consulta è composta da:

- a. Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b. tre Consiglieri Comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c. rappresentanti di cittadini stranieri regolarmente residenti nel Comune di Umbertide ;
- d. rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale;
- e. rappresentanti designati dalle organizzazioni locali dell' industria, dell'artigianato, del commercio e dell' agricoltura;
- f. rappresentanti degli enti, organismi, associazioni, scelti in base agli statuti ed ai programmi di attività che operano a livello locale a favore dei cittadini immigrati;
- f. rappresentanti designati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- g. un rappresentante della ASL;

2. Il Consiglio Comunale nomina con apposita Delibera la Consulta.

3. Altre associazioni, altri organismi e cittadini italiani e/o stranieri potranno chiedere di essere ammessi a far parte della Consulta, dietro presentazione di apposita domanda, che deve essere accolta con parere favorevole del Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 3 e della II Commissione Consiliare del Consiglio Comunale di Umbertide, sulla base delle finalità statutarie e dei

programmi di attività riferibili alle tematiche della immigrazione. La nomina viene formalizzata dal Consiglio Comunale.

Art. 2

(COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE)

1. La Consulta Comunale è organismo tecnico consultivo del Comune per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione. La Consulta, in particolare, formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume l'iniziativa su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo.
2. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo e il Vicepresidente.
3. La Consulta può proporre integrazioni e modifiche al presente regolamento.

Art. 3

(ORGANI DELLA CONSULTA)

Sono Organi della Consulta il Presidente ed il Comitato Esecutivo.

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede la Consulta stessa ed il Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri cinque (5) Membri eletti dalla Consulta nel suo seno, di cui almeno tre (3), salva motivata impossibilità, sono riservati ai rappresentanti di cittadini immigrati.
3. Il Comitato esecutivo formula proposte alla Consulta e provvede all'attuazione delle determinazioni di questa. In caso di necessità esprime pareri, assume iniziative e determinazioni per conto della Consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione, del diritto di cittadinanza e del multiculturalismo, salva ratifica nella prima riunione utile della stessa.

Art. 4

(FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA)

1. La Consulta è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente, ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.
2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti e comunque almeno tre volte.
3. Il Presidente presiede le riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo stabilendo l'Ordine del Giorno.
4. La Consulta ed il Comitato Esecutivo sono validamente costituiti: in prima convocazione con almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
5. Le determinazioni della Consulta e/o del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
6. La Consulta può costituire gruppi di lavoro al proprio interno con coordinatori designati dal Presidente.
7. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. I membri della Consulta e del Comitato esecutivo che risultino assenti senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta Municipale.
9. Alla sostituzione dei membri in caso di decadenza, impossibilità permanente o dimissioni/si provvede con le stesse modalità seguite per la loro nomina.
10. La partecipazione alla Consulta ed al Comitato Esecutivo è gratuita.

11. La Consulta ed il Comitato Esecutivo restano in vigore per tutto il mandato dell'Amministrazione Comunale e decadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova Amministrazione.

Art. 5

1. La Consulta si avvale di uno specifico Ufficio che provvede alla funzione di Segretariato della stessa, all'organizzazione di tutti i dati necessari al proprio funzionamento, a dar corso alle decisioni assunte dalla stessa e dal Comitato Esecutivo.

2. L'Ufficio inoltre è supporto informativo ed istruttorio per le attività della Consulta e dipende dal Settore Servizi Sociali.

3. Delle riunioni della Consulta è redatto apposito verbale da un funzionario comunale appositamente nominato.